



COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano

DECRETO DEL SINDACO

n° **11**

del 09/06/2026

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE FACENTI CAPO ALL'AREA TECNICA.

L'anno duemilaventisei del mese di giugno il giorno nove nel proprio ufficio,

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il vigente C.C.N.L. 2022/2024 del comparto Funzioni Locali relativo al personale non dirigente approvato il 23/02/2026;

PREMESSO:

- che il Comune di Siapiccia non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli da 15 a 207 del Ccnl Funzioni locali del 23/02/2026.
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale inquadrato nell'Area Funzionari;

VISTI:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria

e tecnica ai dirigenti;

- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

ATTESO che il CCNL funzioni locali del 22/11/2022 ha introdotto la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, sostitutivi dell'Area delle Posizioni Organizzative prevedendo, all'art 19 comma 1, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative.

Vista la dotazione organica del Comune di Siapiccia come riorganizzata con la deliberazione della GC n. 64/2023:

AREA AMMINISTRATIVA – SOCIO-CULTURALE			
FIGURA PROFESSIONALE	Profilo	Posti previsti	Posti coperti
Funzionario	Specialista in attività amministrative	1	1
Funzionario	Assistente Sociale	1	1
Istruttore	Istruttore amministrativo/contabile	1 part time orizz/le 18 ore	1
AREA FINANZIARIA			
FIGURA PROFESSIONALE	Profilo	Posti previsti	Posti coperti
Funzionario	Specialista in attività contabili	1	1
AREA TECNICA			
FIGURA PROFESSIONALE	Profilo	Posti previsti	Posti coperti
Funzionario	Specialista in lavori pubblici e manutenzioni	1	1
TOTALE COMPLESSIVO		5	5

Considerata la necessità di affidare l'Area Tecnica e annessi servizi al relativo responsabile, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, affidando ad esso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" adottato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010, come adeguato con deliberazione G.C. n. 65 del 20/12/2022;

Visti i precedenti decreti del Sindaco con i quali si stabiliva di nominare il dipendente Geom. Sandro Sarai, Istruttore Direttivo, quale responsabile dei servizi facenti capo all'Ufficio Tecnico, a partire dall'anno 1999, che prevedevano di attribuire al dipendente l'indennità di posizione nella misura di €. 430,39/mese ovvero €. 5.164,57 annue, e, di quantificare la retribuzione di risultato di cui al comma 4 dell'art. 15 del CCNL 21/05/2018 nel 15% dell'indennità di posizione, e preso atto che a seguito del processo riorganizzativo la stessa nomina richiede di essere confermata relativamente all'Area Tecnica;

Dato atto che per il buon andamento degli Uffici e per la composizione dell'organico del Comune si ritiene di procedere all'attribuzione degli incarichi di EQ secondo le previsioni del CCNL 2022/24 in considerazione della riorganizzazione attuata con deliberazione della G.C. n. 64 del 16/11/2023, nelle more della pesatura delle posizioni organizzative, come e per le ragioni citate nella stessa delibera;

Considerato che:

come stabilito con Deliberazione di G.C. n. 3 del 30/01/2026, il dipendente Geom. Sandro Sarai, presta la propria attività lavorativa per n. 12 ore in regime di convenzione presso il Comune di Solarussa ai sensi dell'art. 18 del CCNL 2022/24 fino al 31.12.2026;

Considerato che, come stabilito con Deliberazione di G.C. n. 4 del 30/01/2026, il dipendente Geom. Sandro Sarai, presta la propria attività lavorativa per n.6 ore in regime di convenzione presso l'Unione di Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 2022/24 fino al 31.12.2026;

Dato atto che le ore residuali effettivamente svolte presso il Comune di Siapiccia sono pari a n.18;

Visto l'art. 18 c.5 del CCNL 2022/2024 che cita testualmente: *5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 15 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del CCNL del 16.11.2022, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:*

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e delle connesse responsabilità;

- l'ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti;

Considerato che con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 26 del 18/03/2026, pubblicato in data 19/03/2026 sul B.U.R.A.S. n. 17, sono stati convocati i comizi elettorali per le Elezioni diretta dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli Comunali di alcuni Comuni della Sardegna per il 7 e 8 Giugno 2026;

Visto il Decreto del Prefetto di Oristano Prot. 17031 in data 01/04/2026 con cui sono stati convocati i comizi elettorali per l'Elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale anche del Comune di Siapiccia per Domenica 7 e Lunedì 8 Giugno 2026;

DATO ATTO che le elezioni di cui sopra si sono regolarmente svolte e Lunedì 8 Giugno 2026, in esito a tali consultazioni il sottoscritto è stato proclamato Sindaco;

RITENUTO dover procedere ad attribuire i poteri gestionali alle figure preposte per non pregiudicare il buon funzionamento di Uffici e Servizi;

DISPONE

1. di nominare responsabile dell'Area Tecnica, il dipendente Geom. Sandro Sarai profilo professionale Specialista in lavori pubblici e manutenzioni, inquadrato in Area Funzionari, a decorrere dal 09/06/2026 per la durata di anni 5, secondo quanto previsto dall'art. 19 c. 6 del CCNL del 23/02/2026 conferendo allo stesso la titolarità dell'incarico di Elevata Qualificazione;
2. di affidare allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 20 del CCNL Funzioni Locali del 22/11/2022 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo.
4. Il compenso è rideterminato tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa come segue:
 - a. retribuzione di posizione: € 3.098,75 per l'anno 2026, calcolata partendo da € 5.164,57 all'anno e riparametrata per n.18 ore di effettivo lavoro aumentata del 20%, per tenere conto dell'effettivo carico di lavoro del dipendente, nelle more dell'approvazione del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione e della pesatura delle posizioni organizzative per un totale di;

- b. retribuzione di risultato: 15% dell'indennità di posizione come sopra rideterminata, sulla base delle risultanze della valutazione, come determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del CCNL funzioni locali 23/02/2026;
5. Di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati;
 6. Di dare atto che il Servizio Finanziario, assegnatario con il PEG delle risorse facenti capo agli stipendi del personale provvederà con atti suoi propri all'assunzione degli impegni di spesa relativi e che il presente atto non implica alcun maggior aumento di spesa rispetto al precedente.
 7. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Sindaco

Firmato digitalmente

firmato digitalmenteDEIDDA RAIMONDO

Atto firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 40 del CAD, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.